



Avv. Riccardo Di Veroli
Avv. Angelo Gallo
Dott.ssa Giulia Fraioli

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

PREVIA CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

(AI SENSI DELL'ART.56 C.P.A.)

Nell'interesse della dott.ssa **MARIA ANTONIETTA PASCALE** (c.f. PSCMNT71C69G786R) nata a Policoro (MT) il 29/03/1971 e ivi residente in Viale Salerno n.189, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Ada n.57.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata *riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org* e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

Ricorrente

Contro

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Dipartimento Organizzazione Giudiziaria - direzione Generale del Personale**, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;



- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **FORMEZ PA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

Resistenti

E nei confronti di

- **ELEONORA PARACUOLLO** [REDACTED] | [REDACTED]
[REDACTED] (oria);
- **GIULIA DEL CHIARO:** [REDACTED] | [REDACTED]
[REDACTED]
- **MARZIA AMARANTO:** [REDACTED] | [REDACTED]
[REDACTED]

Controinteressati

§§

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensiva dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare

- Per quanto di ragione, del **provvedimento di cui all'avviso del 7/05/2026** con cui il Ministero della Giustizia ha avviato le procedure di scelta della sede dei vincitori - presenti nella graduatoria validata dalla Commissione RIPAM in data 14/04/2026 - del concorso per 2.600 posti da assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari (codice 02) di cui al Bando del 30/07/2025, laddove preclude alla parte ricorrente di rientrare tra i candidati del "**primo scaglione**" per la scelta della sede fino al prossimo 14/05/2026 nonostante la stessa sia titolare del diritto di priorità ex art.33 c.5 L.n.104/92 per la necessaria assistenza di familiare disabile (come prontamente comunicato all'Amministrazione) (**doc.1**);
- Per quanto di ragione, del **provvedimento di diniego** alla concessione del beneficio ex art.33 c.5 L.n.104/92 dagli estremi ignoti;
- Per quanto di ragione, del **provvedimento comunicato con mail del 9/04/2026** con cui il Ministero ha formalmente invitato la ricorrente, quale vincitrice del concorso, a



trasmettere la necessaria documentazione per la scelta della sede, precludendo il diritto ex art.33 c.5 L.n.104/92 solo allo “*status di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità*”, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente (**doc.2**);

- Per quanto di ragione, del **Bando di concorso** pubblicato sul sito INPA in data 30/07/2025 con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (codice 02), laddove interpretato in senso lesivo degli interessi di parte ricorrente (**doc.3**);
- Per quanto di ragione e se lesive, delle **graduatorie del concorso** in questione e delle successive rettifiche del 18/02/26, del 3/04/26 e del 15/04/26 (**cod.02**) (**doc.4**);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse in capo alla parte ricorrente, collocata alla posizione n.1.324 (27 punti), di rientrare nel “primo scaglione” di candidati con diritto alla scelta della sede e, in ogni caso, di ottenere il diritto di scegliere come 1° sede quella di **Matera (distretto di Potenza)**, come (eventuale) 2° sede quella di **Taranto (distretto di Taranto)** o altra sede limitrofa), in ogni caso quella più vicina al domicilio della madre quale persona da assistere in ragione di quanto previsto dall'art.33 c.5 L.n.104/92 **E LA CONSEGUENTE CONDANNA** dell'Amministrazione intimata a riesaminare la posizione della parte ricorrente consentendole di effettuare prioritariamente la scelta.

§§

FATTO

1. Con Bando di concorso pubblicato sul Portale INPA lo scorso 30/07/2025, la Commissione RIPAM ha indetto il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del **Ministero della giustizia**, di cui n.370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni,*



esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”.

2. La Commissione ha previsto di avvalersi di Formez PA e ha articolato la procedura concorsuale attraverso:
 - Una prova scritta (art.6);
 - La valutazione dei titoli (art.7).
3. La selezione mira a reclutare un totale di 2970 unità di personale a tempo indeterminato ripartiti, secondo diversi requisiti di ammissione e prove scritte, in due diversi profili: codice 01 - 370 funzionari a supporto degli Uffici notificazione, esecuzioni e protesti (UNEP); codice 02 - 2600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.
4. In merito al “**Codice 02**” - per quanto interessa in questa sede - l'Amministrazione ha previsto l'assunzione di 2.600 assistenti da destinare ai seguenti distretti:

DISTRETTO	POSTI A BANDO
ANCONA	55
BARI	55
BOLOGNA	160
BRESCIA	110
CALTANISSETTA	5
CAMPOBASSO	10
CATANIA	57
CATANZARO	33
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	40
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO	7
FIRENZE	170
GENOVA	140
L'AQUILA	5
LECCE	10
MESSINA	15
MILANO	410
MINISTERO GIUSTIZIA	24
NAPOLI	240
PALERMO	60
PERUGIA	40
POTENZA	28
PROCURA GENERALE C/O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	1
REGGIO CALABRIA	30
ROMA	290
SALERNO	25
TARANTO	15
TORINO	290
TRIESTE	95
VENEZIA	180
TOTALE	2.600

5. Quanto agli “**esami**”, l'Amministrazione ha previsto **un'unica prova scritta** articolata in un TEST strutturato in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio minimo di 21/30 e un massimo di 30/30 punti su diverse materie previste espressamente dal Bando per il codice 02 (art.6).
6. Terminata la prova scritta la Commissione ha ripubblicato gli esiti fino all'ultimo aggiornamento del 12/02/2026.



7. Successivamente, terminata la **valutazione dei titoli** (art.7), in data 18/02/2026, la Commissione **ha pubblicato la prima graduatoria finale di merito del concorso (cod. 02) e poi, in data 3 e 15 aprile, ha pubblicato le sue due rettifiche.**

*

8. In possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, **la parte ricorrente ha presentato domanda di partecipazione** per il codice 02 del menzionato concorso, superando brillantemente la prova scritta con il punteggio di **27/30** e risultando così vincitrice della selezione alla **posizione n.1.324 con 27 punti (doc.5/6/7).**

9. Pertanto, con **mail del 9/04/2026**, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale del Personale ha invitato la ricorrente alla scelta della sede quale vincitrice della selezione e a comunicare la documentazione attestante l'eventuale priorità, limitando però la possibilità di giovare del beneficio ex art.33 c.5 L.n.104/92 solo allo "*status di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità*".

10. Nonostante ciò, con **PEC del 12/04/2026**, la ricorrente ha comunicato di aver diritto a fruire **della priorità di scelta della sede** di prima assegnazione in virtù di quanto previsto dall'art.33 c.5 L.n.104/92, quale "*caregiver*" della madre, soggetto "*portatore di handicap in situazione di gravità*" e "*invalido*" ex art.3 c.3 L.n.104/92, come accertato con i verbali del 6/05/2024 della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap e della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile

[REDACTED]
[REDACTED] (doc.8/9/10).

11. Con l'impugnato Avviso del 7 maggio 2026 il Ministero ha permesso ai candidati vincitori dalla posizione **1 alla posizione 1.300, oltre a 122 candidati in posizione successiva ma titolari di priorità dichiarate,** di poter rientrare nel "primo scaglione" di scelta della sede, consentendogli di poter inviare il modulo di disponibilità all'assunzione **dal 7 maggio 2026 al prossimo 14 maggio 2026.**

12. Tale possibilità è stata ingiustamente preclusa alla ricorrente - vincitrice alla posizione 1.324 - poiché il suo diritto alla scelta prioritaria quale "*caregiver*" della madre - **residente a Policoro (MT)** - in stato di handicap grave ex art.3 c.3 della L.n.104/92 non è stato qualificato come idoneo alla concessione del beneficio (riservato - come detto - solo allo status di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità).



13. La ricorrente si troverà quindi costretta ad attendere il secondo scaglione di scelta sedi e, soprattutto, ad accontentarsi di quelle rimaste disponibili.
14. In data 10/05/2026, la parte ricorrente ha inviato **un'apposita istanza di riesame** in autotutela per il riesame della propria posizione a cui il Ministero non ha fornito riscontro (**doc.11**).
15. La parte ricorrente si trova quindi costretta a proporre il presente ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare (anche ai sensi dell'art.56 c.p.a.), per ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dal "primo scaglione" dei 122 candidati titolari del diritto di priorità e, quindi, dai legittimati all'inoltro del modulo di disponibilità all'assunzione (fino al 14 maggio 2026) e, in ogni caso, per l'assegnazione vicina al familiare da assistere: 1° sede di Matera (distretto di Potenza), eventuale 2° sede di Taranto (distretto di Taranto) o altra sede limitrofa.

*

Brevi cenni sulla giurisdizione.

La presente controversia attiene alla fase di svolgimento e definizione della procedura concorsuale, ed in particolare alla corretta applicazione dei criteri di preferenza e di priorità nella scelta della sede previsti anche dall'art. 33, comma 5, L. 104/1992, nell'ambito del procedimento di assegnazione delle sedi ai vincitori.

Si censurano, quindi, atti di macro - organizzazione espressione dell'organizzazione della struttura amministrativa nei cui confronti il privato è titolare di un interesse legittimo (*Cfr. Consiglio di Stato n.2210/2019*).

In tale segmento procedimentale l'Amministrazione resistente esercita poteri autoritativi, incidendo sulla posizione di interesse legittimo della ricorrente al corretto esercizio del potere e alla legittima considerazione del beneficio riconosciuto dalla normativa sull'handicap.

Ne discende che la pretesa azionata, volta all'annullamento dei provvedimenti di esclusione della ricorrente dal novero dei beneficiari della priorità di sede e alla conseguente riedizione del potere, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in virtù dei principi generali di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa in presenza di esercizio di pubblico potere.

§§

Il presente ricorso si basa sul seguente motivo di



DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE DELL'ART.33 C.5 L.N.104/92; VIOLAZIONE DELL'ART.3 L.N.241/90; VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2, 3, 32 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ, VIZIO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI: NELLA PARTE IN CUI IL MINISTERO HA NEGATO ALLA RICORRENTE LA POSSIBILITÀ DI RIENTRARE TRA I FRUITORI DEL BENEFICIO DI SCELTA PRIORITARIA DELLA SEDE.

Con il presente motivo di ricorso la ricorrente impugna gli atti in epigrafe con specifico riferimento all'illegittima decisione del Ministero di precludere la priorità di scelta della sede ai soli candidati con lo "*status di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità*" in violazione di quanto previsto dall'art.33 c.5 L.n.104/92 e dallo stesso Bando di concorso. Nella specie, è evidente l'interesse della dott.ssa Pascale all'assegnazione prioritaria di sede per assistere la madre in stato di handicap grave ex art.3 c.3 L.n.104/92, perché alla stessa è stata ingiustamente preclusa la possibilità di rientrare tra 122 candidati in posizione successiva alla 1.300 a cui è stato concesso il menzionato beneficio.

Con la PEC del 12/04/2026 la ricorrente ha espressamente indicato di essere la "*caregiver*" della madre, residente a Policoro (MT), quale soggetto "*portatore di handicap in situazione di gravità*" grave e invalido ex art.3 c.3 L.n.104/92, come accertato con i verbali del 6/05/2024 della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap e della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile.

Tuttavia, il Ministero ha ingiustamente negato tale beneficio circoscrivendolo solo ai candidati / genitori di figlio minore disabile in stato di gravità.

Una scelta illegittima che non tiene conto della portata della disposizione in questione e che, allo stato, costringe la ricorrente a dover attendere "il secondo scaglione" di scelta delle sedi per i vincitori (quindi dopo i 1.300 vincitori e i 122 beneficiari), che le potrebbe compromettere la possibilità di prestare la dovuta assistenza alla madre.

La restrizione del beneficio ai soli vincitori con lo *status* di genitore di figlio disabile viola l'art.33 c.5 L.n.104/92 che, come noto, ha portata generale e non ristretta come vorrebbe interpretarla il Ministero.

L'art 33, comma 5, L.n. 104/92 prevede che:



“5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”

Il comma 3 dell'art.33 L.n.104/92 ha stabilito infatti che:

“3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado ...”

La disposizione in questione estende il beneficio al lavoratore dipendente che abbia necessità di assistere il proprio coniuge, convivente di fatto oppure parente o affine entro il secondo grado ma **non introduce alcuna distinzione tra figli minori e genitori adulti disabili, né subordina il diritto alla qualità di genitore del disabile.**

Il presupposto è solo il vincolo familiare (entro il 2° grado eventualmente estensibile al 3° grado) e l'assistenza continuativa al disabile.

È evidente che la scelta prioritaria di sede deve essere riconosciuta, secondo il tenore letterale **dell'art.33 c.5 L.n.104/92**, alla madre del lavoratore quale parente di primo grado in linea retta, al pari del figlio nel medesimo stato di handicap.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito, inoltre, che l'art.33, comma 5, L.n.104/92, per la sua portata generale e natura imperativa, trova applicazione anche nella fase di prima assegnazione della sede successiva al superamento di un concorso pubblico, pure in assenza di espresso richiamo nel bando (***TAR Lazio n.2514/2026***).

Quindi, la limitazione imposta dal Ministero non trova alcuna valida giustificazione e la valutazione effettuata si scontra in modo inequivocabile **con una norma imperativa di rango primario**, che deve trovare applicazione a prescindere anche da quanto indicato dal Bando. Nel caso in esame il Bando non prescrive alcuna limitazione, si tratta quindi di un'arbitraria e irragionevole decisione del Ministero nella fase di assegnazione delle sedi palesemente contraria all'art.33 c.5 L.n.104/92 che, per sua natura, è espressione di principi solidaristici di rango costituzionale (artt.2, 3, 32 e 38 della Costituzione) e trova fondamento nella



Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la L.n.18/2009.

La suddetta Convenzione impone infatti agli Stati aderenti di adottare misure effettive volte a garantire piena tutela alle persone con disabilità e ai soggetti che prestano loro assistenza continuativa.

Laddove poi le clausole del Bando fossero interpretate nel senso indicato dal Ministero, è evidente che tali clausole limitative dovrebbero comunque intendersi “etero-integrate” dalla disposizione in questione quale norma imperativa, in quanto incompatibili con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di handicap.

L'art.33, comma 5, L.n.104/92 costituisce infatti disposizione imperativa espressione di principi solidaristici di rango costituzionale, idonea a determinare l'eterointegrazione della lex specialis ovvero la disapplicazione delle eventuali clausole difformi (*cf.* **TAR Lazio nn.18198/2023, 18200/2023 e 18202/2023**).

Detto ciò, poiché la PA ha espressamente concesso il beneficio in questione a tutti i candidati genitori di figli con handicap grave, l'indebita esclusione della parte ricorrente risulta anche contraria alla “ratio” della disposizione e, per questo, palesemente discriminatoria.

L'Amministrazione ha assegnato il diritto di precedenza nella scelta della sede ai candidati vincitori già “**in prima assegnazione**” all'esito della procedura selettiva perché la prevalenza delle esigenze assistenziali può derogare al mero ordine di graduatoria (**TAR Lazio n.807/2023**), quindi, non ha alcuna logica la restrizione imposta dal Ministero ai soli candidati / genitori con figli minori disabili.

L'assegnazione ad altra sede di servizio disposta ai sensi dell'art.33 L.n.104/92 è un beneficio previsto a vantaggio del disabile e non del lavoratore / richiedente; quindi, è strumentale e connesso intimamente alla persona dell'assistito a cui la disposizione presta tutela.

Ne deriva che la negazione del beneficio in questione è palesemente irragionevole e discriminatorio nei confronti del soggetto disabile che, nella specie, è la madre della

¹ Come espressamente ammesso e confermato dalla giurisprudenza amministrativa (*Cfr. Consiglio di Stato n.4779/2020*).



ricorrente la quale, nonostante sia portatrice di handicap, meriterebbe secondo il Ministero minor tutela rispetto al figlio disabile di un altro candidato.

E' come se il Ministero considerasse diversi gradi di tutela non previsti dalla disposizione in esame, distinguendo, nei limiti dei parenti di secondo grado, tra disabili di "serie A" e disabili di "serie B", a cui non sarebbe prevista alcuna possibilità di assistenza.

Una simile distinzione, oltre a non trovare alcun fondamento nel dato normativo, introduce una limitazione irragionevole del diritto di precedenza incompatibile con la finalità assistenziale perseguita dalla disposizione.

Tale palese discriminazione, che porta a comprimere i diritti fondamentali dell'individuo, non trova neppure giustificazione da una puntuale motivazione da parte dell'Amministrazione.

La scelta di precludere il beneficio alla ricorrente si palesa quindi discriminatoria e **non motivata**, atteso che il Ministero non ha chiarito quali sarebbero le eventuali esigenze per escludere alla stessa la priorità di scelta di sede, soprattutto nella specie dove tale priorità è stata espressamente concessa ad altri candidati.

Nel caso di specie, peraltro, alla ricorrente non è mai stato notificato alcun formale provvedimento di diniego contenente l'indicazione delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio richiesto.

Del resto, la richiesta della ricorrente è pienamente legittima perché, sotto il profilo "soggettivo", è evidente che la stessa ha necessità di prestare assistenza alla madre in condizione di handicap grave, come puntualmente dimostrato e accertato dalla documentazione allegata in atti.

Dal punto di vista "oggettivo", inoltre, per negare il beneficio in oggetto l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare le eventuali circostanze impeditive all'assegnazione richiesta per ragioni di tipo organizzativo ("ove possibile"), con la loro adeguata illustrazione.

Grava infatti sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'eventuale assenza di posti disponibili o la sussistenza di concrete esigenze organizzative ostative all'assegnazione richiesta, circostanze che nel caso di specie non sono mai state neppure dedotte.

Tuttavia, il Ministero non solo non ha adeguatamente chiarito le ragioni per precludere il beneficio alla ricorrente ma ha palesemente confermato la possibilità organizzativa di assegnare sedi in via prioritaria a soggetti / genitori "di figlio minore disabile in stato di gravità" ex art.33 c.5 L.n.104/92.



Dal punto di vista organizzativo, pertanto, non vi era alcuna ragione straordinaria o eccezionale per rigettare la domanda della ricorrente di inserimento tra i candidati con priorità di scelta nel primo scaglione.

§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI**

EX ART.41 C.P.A.

Con la presente si formula istanza all'Ill.mo Collegio adito affinché, valutate le circostanze del caso di specie e i presupposti, Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, previo oscuramento dei dati sensibili.

Tale richiesta è giustificata dall'elevato numero dei candidati coinvolti (controinteressati) e dall'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza o le loro rispettive PEC.

§§

ISTANZA CAUTELARE

con richiesta di concessione di misura monocratica *ex art.56 c.p.a.*

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al "*periculum in mora*", nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati relativi alla procedura di assunzione del concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (cod.2).

La misura cautelare è necessaria per permettere alla parte ricorrente di rientrare nel "primo scaglione" di 1.300 candidati vincitori oltre ai 122 candidati con diritto di preferenza che, entro il prossimo 14 maggio avranno la possibilità di inviare il modulo per la scelta prioritaria della sede.

Ne deriva che per parte ricorrente sarebbe opportuno selezionare una sede vicina a Policoro (MT), residenza della madre da assistere; quindi, secondo l'elenco delle sedi pubblicato sul sito dell'amministrazione (doc.12/13), quest'ultima avrebbe necessità di ottenere come 1° sede quella di Matera (distretto di Potenza), come (eventuale) 2° sede quella di Taranto (distretto di Taranto) o altra sede limitrofa



L'urgenza è rappresentata dal fatto che, come accennato, **il Ministero ha fissato il prossimo 14 maggio quale data di scadenza per l'inoltro del modulo di disponibilità a favore dei candidati del primo scaglione.**

Di contro, laddove non fosse concessa la sospensiva la ricorrente subirebbe l'evidente pregiudizio non solo di non poter scegliere con priorità la sede di preferenza ma soprattutto di non trovare più alcuna sede disponibile, quando sarà il proprio turno di scelta (secondo scaglione).

La perdita di una sede disponibile vicina alla residenza della madre da assistere comporterebbe per la ricorrente un danno grave e irreparabile laddove fosse costretta a trasferirsi a distanza di chilometri, vista la complicatissima situazione familiare in cui versa e le gravissime difficoltà che dovrebbe affrontare nel delegare l'assistenza.

Il pregiudizio prospettato non riguarda infatti la mera perdita di una sede gradita, ma investe direttamente le esigenze assistenziali e la salute della madre disabile, che rischierebbe di rimanere priva di assistenza continuativa.

Un pregiudizio che potrebbe costringere la dott.ssa Pascale anche a dover rinunciare a una opportunità di lavoro.

Tenuto conto dei tempi ristretti e del fatto che, il prossimo 14 maggio il Ministero "chiuderà" definitivamente il termine per l'invio del modulo di scelta prioritaria delle sedi, vi sono tutti i presupposti per invocare l'adozione di un decreto monocratico ex art.56 c.p.a. volto a sospendere gli atti impugnati, permettere alla ricorrente di selezionare le sedi in tempo "utile" e rientrare nel "primo scaglione".

In caso contrario, infatti, una volta effettuate le scelte da parte degli altri candidati e consolidate le loro posizioni, l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe non essere più utile alla ricorrente.

In casi analoghi a quello in esame, **il TAR del Lazio ha già accolto numerose istanze di misure cautelari urgenti**, disponendo l'assegnazione provvisoria della sede di preferenza e riconoscendo, per le ragioni inerenti alla specifica richiesta *ex art.33 c.5 L.n.104/92*, da una parte la sussistenza di un pregiudizio concernente le esigenze assistenziali e, dall'altra, la necessità di salvaguardare la posizione del ricorrente "*in relazione alla data fissata per l'assunzione in servizio, anteriore alla camera di consiglio*" (Cfr. *tra i tanti: TAR del Lazio decreto n.2748/2023*).



Va rammentato in ogni caso che, qualora il gravame dovesse - come auspicabile - trovare accogliamento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di "chance" di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare volta a sospendere gli atti impugnati.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare anche ai sensi dell'art.56 c.p.a., annullare gli atti impugnati e, in accoglimento del ricorso, riconoscere alla ricorrente l'agevolazione prevista dall'art.33 c.5 della L.n.104/92 con riferimento alla scelta prioritaria della sede nel 1° scaglione previsto dal Ministero con riferimento ai 122 candidati con diritto di priorità o, in subordine, di consentire la sede di preferenza vicina al proprio familiare da assistere [1° sede quella di Matera (distretto di Potenza), eventuale 2° sede quella di Taranto (distretto di Taranto) o altra sede limitrofa].

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Provvedimento Avviso del 7/05/2026;
2. Mail Ministero del 9/04/2026;
3. Bando;
4. Graduatorie del concorso (18/02/2026; 3/04/2026; 15/04/2026);
5. Report domanda di partecipazione;
6. Prova scritta;
7. Screenshot del concorso;
8. PEC della ricorrente del 12/04/2026;



9. Verbale della Commissione medica di accertamento handicap 6/05/24;
10. Verbale della Commissione medica di accertamento invalidità 6/05/24;
11. Istanza di riesame;
12. Elenco scelta sedi;
13. Soggetti legittimati.

Roma, 13/05/2026

Avv. Riccardo Di Veroli